

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO**

Prot. n. 572587/2-1 Roma, 27/02/1997

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Colloqui abbinati (dei detenuti con i familiari)  
Interpretazione dell'art. 35, comma 11 del R.E..

Al fine dell'adozione di criteri omogenei e - prassi comportamentali uniformi in merito alla concessione dei colloqui abbinati (dei detenuti e internati di cui all'art. 35 R.E. della legge 354 del 1975, approvato con D.P.R. 29.4.1976, n. 431, sulla formulazione modificata dal D.P.R. n. 421 del 19.7.1985 e n. 248 del 18.5.1989, si dispone quanto segue.

Tenuto conto, in particolare, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 35 è consentita una fruizione prolungata del singolo colloquio, sempre che le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano, si è dell'avviso che il - citato articolo non consenta di unificare più colloqui, bensì, unicamente, di prolungarne uno sia -fino a due ore -nell'ipotesi previste dalla seconda parte del citato comma (residenza dei congiunti e conviventi in comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto e assenza di colloquio nella settimana precedente), sia - senza limite prefissato di durata - in quella prevista dalla prima parte del comma stesso (in considerazione di eccezionali circostanze; indipendentemente dalla condizione di non aver fruito di alcun colloquio nella settimana precedente).

Non è consentito invece in quanto non conforme al dettato normativo, attribuire al colloquio prolungato, ex art. 35, comma 11, la durata cumulativa dei quattro colloqui mensili previsti dall'ottavo comma dello stesso articolo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO